



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

Oggetto: **L.R. 20 settembre 2006, n. 15. Art. 5 – contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale - Approvazione schema di Bando pubblico e relativa modulistica”, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema prot. n. 24469 rep. n. 1703 del 4 novembre 2021. Approvazione risultanze istruttorie ed elenco “Organismi NON ammessi”.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii. come modificata dalla L.R. 20 ottobre 2016, n. 24;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTO il D.Lgs 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. concernente “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 5 che prevede la concessione di contributi per i progetti di sceneggiatura finalizzati alla realizzazione di lungometraggi di interesse regionale;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 - (legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 - (bilancio di previsione triennale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

2021-2023);

VISTE le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 e 4 relative rispettivamente a "Legge di stabilità 2022" e "Bilancio di previsione triennale 2022-2024", pubblicate sul B.U.R.A. S. n. 11 del 10 marzo 2022;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 7 della sopraccitata L.R. n. 4/2022 che dispone: "Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2022, 2023 e 2024, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2022 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 recante "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2);

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 364/5 del 02.02.2021, con cui vengono conferite alla Dott.ssa Laura Tascetta le funzioni di Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 che dichiara, all'art. 54, che i regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del trattato e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni esplicitamente indicate nella stessa disposizione e nel Capo I del Regolamento;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTE le Deliberazioni della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011), n. 33



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011) e n. 1/29 del 17.1.2014 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 5/9 dell'11.2.2014), attuative della L.R. n. 15/2006 che definiscono, oltre ai criteri di concessione dei contributi, della citata legge per lo sviluppo del cinema in Sardegna, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 recante "Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15. Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di indirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19", che ha introdotto correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità di rendicontazione, anche in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di contributi selettivi alla produzione cinematografica.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 22 giugno 2021 recante "Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di indirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare il perdurare dell'emergenza Covid-19". Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15", che sostituisce integralmente il precedente Atto allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 30.7.2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 "Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione di principi di cui al Titolo I del D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della L.R. del 12.03.2015, n. 5";

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 11/24381 del 3 novembre 2021 che, conformemente a quanto disposto dal sopracitato art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi di cui agli artt. 5, 6 (persone giuridiche) e 12 c. 4 della L.R. 15/2006, per il giorno 3 gennaio 2022, ore 23.59;

VISTO il bando pubblico per la concessione di contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale - art. 5 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema prot. n. 24469 rep. n. 1703 del 4 novembre 2021;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 15/28892 del 15 dicembre 2021 che ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi di cui agli artt. 5, 6 (persone giuridiche) e 12 c. 4 della L.R 15/2006 al giorno 17 gennaio 2022, ore 23.59;

EVIDENZIATO che secondo quanto previsto dal precitato bando "l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verrà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ed è finalizzata alla verifica di:

- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della stessa e dell'assolvimento dell'obbligo di bollo (qualora dovuto);
- della completezza della domanda comprese le dichiarazioni ivi contenute e della documentazione allegata;
- della presenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità";

EVIDENZIATO altresì che tutti i predetti requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino alla liquidazione e pagamento del saldo del contributo assegnato.

RILEVATO che l'art. 11 della più volte richiamata L.R. 15/2006, prevede che per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al Capo III, art. 5 - Progetti di sceneggiatura, art. 6 - Cortometraggi, art. 7 e 12, c. 4 - Lungometraggi e art. 9, cc. 1 e 2 - Distribuzione, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica i cui componenti, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con Decreto dell'Assessore regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare;

VISTE, in particolare, le seguenti clausole del bando pubblico:

- "Le domande di contributo, pena la non ammissibilità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 3 gennaio 2022." Termine successivamente prorogato, con Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. n. 15/28892 del 15 dicembre 2021, al giorno 17 gennaio 2022, ore 23.59



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- "Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti saranno dichiarate inammissibili. La documentazione da allegare è elemento essenziale per la valutazione dei progetti proposti; pertanto, è indispensabile che ciascun dossier di progetto sia completo in ogni sua parte e che ciascun documento sia chiaramente individuabile";

RILEVATO, altresì, che al punto del Bando "Scadenza e presentazione della domanda" veniva fatta espressa raccomandazione, di verificare, prima della trasmissione della domanda, "l'integrità e leggibilità della stessa e del relativo materiale allegato perché i file corrotti/non apribili/non leggibili per cause non imputabili all'Amministrazione saranno considerati come NON trasmessi (es: allegato trasmesso prima del completo caricamento del file e quindi pervenuto non apribile)".

RILEVATO che sono pervenute, come risulta agli atti dell'ufficio, n. 33 domande relative al Bando per la concessione di contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale - art. 5 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15;

CONSIDERATO che a seguito di una verifica da parte dell'ufficio della documentazione trasmessa dai soggetti istanti e sulle dichiarazioni da loro rese sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento di n. 4 istanze tra quelle presentate;

CONSIDERATO altresì che ai 4 soggetti istanti di cui al precedente capoverso, è stata inviata dal Servizio Sport Spettacolo e Cinema la comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 241/90, con la quale è stato indicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, con la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione rilevata, l'ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

VISTE in particolare le seguenti note del Servizio Sport Spettacolo e Cinema inviate ai succitati 4 soggetti istanti:

- Anima Produzioni (Impresa individuale) – prot. n. 5688 del 9 marzo 2022 e prot. n. 7505 del 30 marzo 2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- Ditta Creative Digital Studio (impresa individuale) – prot. n. 5675 del 9 marzo 2022 e prot. n. 6172 del 15 marzo 2022

- Inga Films S.L. – prot. n. 5689 del 9 marzo 2022

- Nor (impresa individuale) - prot. n. 5690 del 9 marzo 2022

RILEVATO che le comunicazioni di cui sopra, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, risultano regolarmente consegnate ai soggetti interessati;

PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, con la quale i soggetti istanti hanno provveduto a trasmettere le proprie controdeduzioni;

CONSIDERATO che la Società Nor, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota prot. n. 5690 del 9.3.2022, dalla visura camerale acquisita dall'ufficio risultava avere un codice ATECO primario 59.11 solo a decorrere dalla data 4.02.2022 e che, pertanto, all'atto delle presentazione dell'istanza, in base a detta visura, risultava non essere in possesso del requisito di ammissibilità richiesto dal bando pubblico;

CONSIDERATO che da un esame delle controdeduzioni e dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate e dalle visure camerali trasmesse dalla Società Nor, con nota prot. n. 6082 del 15.03.2022, risulta che le stesse chiariscono la criticità rilevata e consentono di superare il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, sussistendo il requisito di ammissibilità del possesso del codice ATECO primario 59.11 dalla data della presentazione della domanda;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per poter ammettere la Società Nor alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

PRESO ATTO che la Società Inga Films S.L. ha presentato la domanda oltre il termine perentorio previsto dal Bando e dai precitati decreti assessoriali e non ha provveduto a dare riscontro nel termine perentorio dei dieci (n. 10) giorni alla precitata comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis;

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza del predetto soggetto, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema prot. 5689 del 9 marzo 2022 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;
CONSIDERATO che l'Impresa Anima Produzioni, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con le succitate note prot. n. 5688 del 9.3.2022 e prot. n. 7505 del 30.03.2022, non aveva trasmesso entro il termine perentorio previsto dal Bando e dai precitati decreti assessoriali, la sinossi, il contratto di opzione o cessione con il quale il produttore si è assicurato i diritti per il soggetto originale e per l'eventuale opera letteraria, nonché il piano finanziario (mod. B) e il piano dei costi (mod. C) con riferimento al progetto di sviluppo della sceneggiatura;

CONSIDERATO che l'istanza trasmessa dalla Ditta Creative Digital Studio, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con le succitate nota prot. n. 5675 del 9.3.22 e prot. n. 6172 del 15.3.2021, risultava essere incompleta in quanto priva delle dichiarazioni di cui ai punti l), n), o), ed inoltre, non risultavano trasmessi, entro il termine perentorio previsto dal Bando e dai precitati decreti assessoriali, il preventivo finanziario di massima del progetto filmico da realizzare e il contratto di opzione o cessione con il quale il produttore si è assicurato i diritti per il soggetto originale e per l'eventuale opera letteraria;

RILEVATO che il Bando prevede che la domanda dovrà essere corredata dai documenti indicati nei punti da 1 a 13 del paragrafo "Modalità di richiesta del contributo" - tra cui rientrano i precitati documenti non trasmessi dalla società Anima produzioni e Ditta Creative Digital Studio (punti 1,5,6,7, e 12)- precisando che "Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della domanda e pertanto, la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda, fatta salva la documentazione indicata sopra come "eventuale" (punti 8 e 13 e punto 11 qualora non risultino precedenti progetti)";

RILEVATO che le controdeduzioni trasmesse dalla Società Anima Produzioni con nota prot. n. 6271 del 17.03.2022 e dalla Ditta Creative Digital Studio con nota prot. n. 6085 del 15.03.2022 e con nota prot. n. 6647 del 22.3.2022, non consentano, pertanto, di superare i motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza comunicati ai sensi dell'art. 10 bis, atteso che il Bando prevede inoltre che "tutti i requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

permanere fino alla liquidazione e pagamento del saldo del contributo assegnato” nonché che “le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti saranno dichiarate inammissibili”;

CONSIDERATO che la natura decadenziale dei termini perentori da cui è caratterizzata la procedura e il divieto di disapplicazione della lex specialis sono finalizzati a garantire i principi di par condicio competitorum e buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per le sopra indicate motivazioni, di dover confermare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 all'ammissibilità delle istanze di Anima Produzioni, di Creative Digital Studio e di Inga Films S.L. che, pertanto, le stesse non sono ammissibili alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006, come da tabella allegata alla presente determinazione;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii nonché degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del "Codice di comportamento del personale RAS”;

DETERMINA

- ART.1** Di intendere che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- ART.2** Di approvare, relativamente al bando pubblico per la concessione di contributi per lo sviluppo di sceneggiature di cui all'art. 5 della L.R. 15/2006, la tabella “Organismi non Ammessi”, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati n. 3 Organismi non ammessi alla successiva fase di valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della citata L.R. 15/2006, con le relative motivazioni di non ammissibilità.
- ART.3** La presente determinazione sarà pubblicata per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it Home page Assessorati /Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport /Servizi/Bandi e Gare, nonché per estratto sul BURAS.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ART.4 Di notificare il presente provvedimento agli Organismi non ammessi.

ART.5 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30 giorni dalla sua notifica, nonché è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine perentorio di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell'art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Siglatu da :

ANNA CORONA

ANTONIA EMANUELA MARROCU



Firmato digitalmente da
Laura Tascetta
14/04/2022 16:43:42